



Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

**Regolamento per la
disciplina della
Tassa Rifiuti Solidi Urbani
(Ta.R.S.U.)**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31 luglio 2007)

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel comune di Casalmaiocco, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 2 Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani assimilati, consistente nelle attività obbligatorie di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, previste dall'articolo 6, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 22/97, rappresenta attività di pubblico interesse ed è svolta in regime di privativa nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è disciplinata da apposito regolamento adottato in applicazione di criteri stabiliti dall'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in conformità dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 507/93, per la definizione dei criteri di assimilazione e per gli aspetti concernenti la delimitazione della zona servita, la specificazione delle modalità di raccolta, la distanza e la capacità dei contenitori, etc.

Articolo 3 Definizione di rifiuto

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 22/97, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante dall'attività umana o dai cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, rientrante nelle categorie elencate nell'allegato A dello stesso Decreto Legislativo e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

Articolo 4 Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 22/97 sono classificati rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici anche ingombranti, quali beni di consumo durevoli, d arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da superfici adibite ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n. 22/97 e specificatamente indicati nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - c. i rifiuti provenienti dalla spazzamento delle strade;

- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle stade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lagunali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti indicati nell'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 22/97, non assimilabili agli urbani dal comune ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n. 22/97 e quelli non suscettibili di assimilazione.
 3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G,H, e del Decreto Legislativo n. 22/97, come modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

TITOLO II – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Articolo 5 Istituzione della tassa

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili è istituita una tassa annuale da applicare in base a tariffa secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni del presente regolamento.

Articolo 6 Zone di applicazione della tassa

1. La tassa è applicata nelle zone costituite del centro abitato, dalle frazioni dei nuclei abitati ed eventualmente nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi nelle quali il servizio è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta se di fatto il servizio è svolto.
2. Se il servizio è interrotto temporaneamente per motivi imprevedibili o per motivi sindacali, il tributo è comunque dovuto; tuttavia se il mancato svolgimento del servizio si protrae e l'utente provvede a proprie spese, potrà richiedere lo sgravio o il rimborso di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. La richiesta deve essere supportata da idonea documentazione.

Articolo 7 Presupposto della tassa

1. A norma dell'articolo 62, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, ad esclusione dei locali ed aree specificati nei successivi articolo 10, 11 e 12.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando la zona di cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Articolo 8

Locali ed aree tassabili

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo a qualunque titolo adibita, anche di natura pertinenziale ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n. 22/97.
2. In particolare si considerano tassabili:
 - a. tutti i vani delle abitazioni civili, sia principali (camere, cucine) che accessori (ingressi, ripostigli, etc.), compresi quelli delle dipendenze separate dal corpo principale come le autorimesse, ad esclusione delle stalle i cui rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione della tassa;
 - b. tutti i vani principale, secondari ed accessori utilizzati per l'esercizio di attività economiche specificate nell'articolo 7, comma 3 del Decreto Legislativo n. 22/97, i cui rifiuti sono stati previamente assimilati agli urbani;
 - c. tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni e delle collettività in genere;
 - d. tutti i vani, accessori e pertinenze degli enti pubblici, delle associazioni, delle caserme, stazioni, ecc.
3. Si considerano aree tassabili, salve le esclusioni di cui ai successivi articolo 10,11 e 12, tutte le aree comunque utilizzate, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, così di seguito esemplificate:
 - a. aree adibite a campeggi, stabilimenti balneari, rimessaggio di roulotte, e simili, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto e le relative attività di servizi connessi;
 - b. aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell'articolo 11, comma 6, del presente regolamento;
 - c. le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
 - d. qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente ad demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
 - e. qualsiasi area, che non costituisca pertinenza od accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, parcheggi, piazzali in genere, tetterie, ed altre aree scoperte diverse da aree a verde.
4. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

Articolo 9

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di arredi o altri materiali. I locali e le aree a destinazione diversa da

abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Articolo 10

Locali ed aree non tassabili per improduttività di rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. In base a quanto indicato nel comma 1 sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i seguenti locali ed aree:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove la presenza umana sia sporadica od occasionale;
 - b. soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a metri 1,50;
 - c. i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza per la parte riservata ai soli praticanti;
 - d. unità immobiliari ad uso abitazione prive di mobili e suppellettili non utilizzate per l'intero anno solare;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza risulti da idonea documentazione;
 - f. le aree adibite a verde;
 - g. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
 - h. qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi nelle condizioni riconducibili al comma 1.
3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Articolo 11

Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi

1. A norma dell'articolo 63, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi, alla smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, ove risulti di difficile determinazione la superficie dei locali sui quali si riproducono i rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione della superficie complessiva per le attività di seguito elencate:

ATTIVITA'	% DI DETASSAZIONE
Officine per riparazione veicoli	20
Macellerie	10
Generi alimentari	10
Spazi espositivi	10
Lavanderie	35
Studi dentistici/odontotecnici/ambulatori	15
Autoservizi/Autorimesse	10
Tipografie/stamperie	10
Falegnamerie	10
Gommisti	20
Marmerie	10
Caseifici/Mattatoi	10
Officine metalmeccaniche	10
Verniciatura/galvanotecnici	30
Scuole	50
Distributori	15
Depositi con superficie superiore ai 100 mq assimilabili ma direttamente smaltiti	15

3. Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.
4. Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante impraticabili o delimitate da recinzione che la escluda dall'utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi e quelle costituenti l'accesso e le uscite dall'area di servizio.
5. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.
6. La domanda di detassazione deve essere presentata, a penadi decadenza del diritto alla riduzione, entro il 20 gennaio dei ogni anno;
7. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione locale.
8. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4 della Legge 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:
 - a. planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata al distinzione dei locali, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, nocivi, tossici, ecc.) in ciascun locael ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni strumentali;
 - b. copia della 4^ pagina di ciascun formulario di identificazione dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno appena terminato;
 - c. documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - d. copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;

- e. se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti.

Articolo 12

Altre cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla tassa i locare ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Sono altresì escluse dalla tassazione, a norma dell'articolo 63, comma 2, Decreto Legislativo n. 507/93, le aree comuni del condominio, di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, quali ingressi, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi, ecc. Resta ferma l'obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree del condominio.

Articolo 13

Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Se all'interno di civili abitazioni viene svolta un'attività economica professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali utilizzati a tale scopo applicando la tassa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

Articolo 14

Determinazione delle superfici tassabili

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree si considera il perimetro interno al netto di costruzioni che sono oggetto di autonoma imposizione e comunque non inferiore **al 80% della superficie catastale**
2. La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato secondo che sia superiore o inferiore ai cinquanta centimetri quadrati.

Articolo 15

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507/93, la tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale ad esclusione dei locali ed aree indicati negli articoli 10, 11, e 12 del presente regolamento.
2. Sono tenuti al pagamento della tassa, con vincolo di solidarietà, i componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario della scheda anagrafica e gli occupanti e gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.

3. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
4. Al soggetto passivo che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa. Tutti gli altri obblighi e diritti tributari (denuncia, diritto allo sgravio o al rimborso) restano in capo ai titolari delle singole quote di multiproprietà e dei singoli esercizi.

TITOLO III - TARIFFE

Articolo 16

Gettito della tassa e costo del servizio

1. Il gettito complessivo annuo della tassa deve tendere a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 507/93.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo stesso. Ai fini dell'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e sanzioni.
3. Il costo del servizio comprende le spese inerenti e gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi per la smaltimento dei rifiuti. Sono invece escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo.
4. Dal costo di esercizio deve essere dedotta una quota corrispondente ai proventi ricavabili dal recupero o riciclo dei rifiuti urbani e assimilabili conferiti al servizio pubblico.

Articolo 17

Deliberazione di tariffa

1. Entro la data fissata per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

Articolo 18

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali ed aree occupati.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Articolo 19

Classi di contribuenza e coefficienti qualitativi e quantitativi

1. La classificazione degli usi è la seguente:
 - Cat. 1 LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLETTIVITA' E CONVIVENZE ED ESERCIZI ALBERGHIERI, compresi ripostigli, cantine, soffitte praticabili e verande chiuse.
 - Cat. 2 LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITE AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI quali studi professionali in genere, studi medici e dentistici, banche e istituti di credito, assicurazioni, centri elaborazione dati, autoscuole
 - Cat. 3 LOCALI ED AREE SCOPERTE PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE, INDUSTRIALE E DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DEPERIBILI quali attività commerciali, botteghe e laboratori artigianali in genere, stabilimenti, edifici ed aree industriali, rimesse pubbliche
 - Cat. 4 LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI A MENSE che non siano mense aziendali facenti parte di un complesso industriale
 - Cat. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI DEPERIBILI quali negozi di generi alimentari o deperibili: esercizi di vendita di frutta e verdura, di pollame, di uova, di pesce, di fiori; bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, supermercati e grandi magazzini.
 - Cat. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI quali negozi di generi non alimentari, distributori di carburante ad espansione.
 - Cat. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI A MAGAZZINI COMMERCIALI, DEPOSITI E ATTIVITA' ESPOSITIVA.
 - Cat. 8 LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI PER ATTIVITA' COLLETTIVE quali musei, archivi, biblioteche, attività culturali, politiche, religiose e sindacali, circoli sportivi e ricreativi, scuole, palestre.
 - Cat. 9 LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI A GARAGES
2. I locali e le aree non specificatamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

Articolo 20

Riduzioni di tariffe per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi dell'articolo 66 del Decreto Legislativo n. 507/93 la tariffa unitaria della tassa è ridotta nella misura di 20 % nei seguenti casi:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b. Abitazioni di utenti che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), risieda per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente compilata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda finalizzata all'applicazione delle riduzioni di cui al precedente può essere presentata in qualsiasi momento. I suoi effetti decorrono dall'anno successivo.
3. il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni previste per l'applicazione della tariffa ridotta entro il 20 gennaio di ciascun anno. In difetto il comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Articolo 21 **Agevolazioni**

1. *sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, i seguenti casi:*
 - a. *le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o che versino in condizioni socio-economiche disagiate attestate dal servizio sociale;*
 - b. *i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo dei ministri di culto o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;*
 - c. *i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;*
2. *L'Amministrazione comunale si riserva di concedere riduzioni di tariffa su richiesta del contribuente qualora ritenga la situazione meritevole di tutela;*
3. *Le agevolazioni, una volta concesse, non devono essere richieste per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro il 20 gennaio successivo. In mancanza di tale denuncia il comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione.*

Articolo 22 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera di smaltimento, ai sensi dell'articolo 77 del Decreto Legislativo n. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale prevista per la categoria contenente corrispondenti voci in uso, maggiorata del 50%. Detta misura deve poi essere moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell'occupazione.

3. L'obbligo delle denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modulo per il versamento di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 507/93 o nelle forme stabilite dal comune.
4. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata insieme agli interessi ed accessori, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
5. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.

TITOLO IV – DECORRENZA, CESSAZIONE,SGRAVI E RIMBORSI

Articolo 23 Decorrenza

1. In base al disposto dell'articolo 64 del Decreto Legislativo n. 507/93, la tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. In caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

Articolo 24 Cessazione

1. Ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93, in caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:
 - a. se l'utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o la conduzione delle aree o dei locali;
 - b. se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall'utente subentrante o a seguito di recupero d'ufficio.
3. La cessazione può essere anche effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che occupavano, detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.

4. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi per la cessazione dell'uso dei locali o aree. In caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede dei locali deve essere presentata la denuncia di variazione dei nominativi degli utenti, formalmente sottoscritta.

Articolo 25 **Discarichi e rimborsi**

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507/93 nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone il discarico o il rimborso entro 90 giorni.
2. Nel caso di variazione in diminuzione, il discarico o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa denuncia.
3. Sulle somme da rimborsare vanno corrisposti gli interessi semestrali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento, nella misura del saggio di interesse previsto dalla normativa in vigore.

TITOLO V – DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 26 **Denunce**

1. I soggetti indicati nell'articolo 15 del presente regolamento sono tenuti a presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree, sugli appositi moduli predisposti dal comune, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'articolo 70 del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria e di variazione, deve indicare:
 - a. il codice fiscale/partita IVA;
 - b. gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
 - c. i rappresentanti legali la relativa residenza, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché la loro sede principale, legale o effettiva;
 - d. le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

- e. l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei locali ed aree denunciate;
 - f. la data d'inizio dell'occupazione o detenzione;
4. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Articolo 27 **Accertamento**

1. Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/93, in caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento in rettifica, in caso di omessa denuncia l'ufficio competente provvede a notificare avviso di accertamento d'ufficio. Gli avvisi dovranno essere notificati entro i termini previsti dalla legge vigente.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal responsabile del procedimento e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, delle aree e dei locali e loro destinazioni, dei periodi e delle superfici imponibili o maggiori superfici accertate. Devono inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni, addizionale ed interessi, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela. Gli avvisi di accertamento devono, infine, contenere le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Non si emettono avvisi di accertamento quanto l'importo della tassa o del maggior tributo dovuto risulta uguale o inferiore ad Euro 10,32.

Articolo 28 **Poteri dei comuni**

1. Il comune esercita l'attività di controllo e di accertamento per assicurare la corretta applicazione della tassa. Ove non sia in grado di provvedere autonomamente, il comune, come previsto dall'articolo 71, comma 4, del Decreto Legislativo n. 507, al fine di potenziare l'azione di accertamento può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la rilevazione di superfici sottratte in tutto o in parte alla tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti delle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 1, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura della superficie, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
5. In base all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Articolo 29

Riscossione della tassa

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'articolo 71, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507/93, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli ordinari o straordinari da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Gli importi cui al comma 1 sono riscossi a seguito di spedizione di specifico avviso di pagamento contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, nonché tutte le indicazioni da riportare nella cartella di pagamento. I soggetti passivi effettuano il pagamento delle somme in 4 rate mediante versamento sul c/c postale intestato al concessionario a cui è stato affidato il servizio di riscossione, tenendo conto delle scadenze indicate nell'avviso stesso. L'avviso di pagamento è comprensivo della tassa, della addizionale ex ECA e del tributo provinciale per la tutela ambientale ed eventuali sanzioni ed interessi. Il mancato pagamento spontaneo comporta l'emissione di cartella esattoriale sulla base delle vigenti disposizioni normative.

3. Su richiesta del contribuente l'amministrazione comunale può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento fino ad 8 rate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardo alla possibilità di ulteriore rateizzazione.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale per ogni semestre o frazione di semestre.

TITOLO VI – CONTENZIOSO, SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 30 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 31 Sanzioni

1. A norma dell'articolo 76, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507/93, per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di 51,00 Euro.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 50 per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di 51,00 Euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 8 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'articolo 2, del del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e dall'articolo 2 del del Decreto Legislativo 30 marzo 2000, n. 99, la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.
4. La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minimo se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.
5. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

6. Le sanzioni sono irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 17 del del Decreto Legislativo n. 472/92.

Articolo 32 **Interessi**

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi moratori nella misura equivalente a quella prevista per i tributi erariali, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

TITOLO VII – FUNZIONARIO RESPONSABILE E AUTOTUTELA

Articolo 33 **Funzionario Responsabile**

1. Il comune designa, a norma dell'articolo 74 del del Decreto Legislativo n. 507/93 il funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi. Il funzionario responsabile appone, inoltre, il visto di esecutorietà sui ruoli.

Artiolo 34 **Esercizio del potere di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento parziale o totale dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario, nei casi previsti dal del Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, articolo 2, e nelle fattispecie di seguito indicate.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge disciplinanti la specifica materia.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e con esso contrastanti.